

Violenza sessuale di gruppo: i confini con il concorso di persone

La Cassazione Penale n. 23724/2026 delinea i presupposti del reato plurisoggettivo proprio, il valore qualificante della presenza simultanea e i limiti di applicazione dell'attenuante speciale.

Redazione di Metodo Giuridico Diritto Penale & Reati contro la persona 1 Ottobre 2026 Lettura 9 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 1 Ottobre 2026: La sentenza n. 23724/2026 della Suprema Corte di Cassazione consolida il principio secondo cui il delitto plurisoggettivo ex art. 609-octies c.p. richiede la simultanea presenza dei correi sul luogo del fatto senza imporre il compimento di atti sessuali diretti da parte di ciascun compartecipe, negando automatismi di rinvio per l'attenuante speciale della minore gravità.

Abstract (Italiano)

Il contributo esamina la pronuncia della Cassazione Penale n. 23724/2026 sul delitto di violenza sessuale di gruppo, analizzando la linea di demarcazione rispetto al concorso ordinario di persone ex art. 110 c.p. nella violenza monosoggettiva continuata. Si indagano la valenza intimidatoria della contestuale presenza fisica sul luogo della consumazione, il regime probatorio relativo alla percezione dello stato di alterazione alcolica della persona offesa e i limiti di censurabilità in sede di legittimità della valutazione preclusiva dell'attenuante speciale del fatto di minore gravità.

Abstract (English)

This paper analyses judgment no. 23724/2026 of the Italian Court of Cassation regarding group sexual violence, examining the conceptual boundary between the necessary plurisubjective offense under Article 609-octies of the Criminal Code and general complicity under Article 110. The study addresses the coercive value of simultaneous physical presence at the crime scene, the evidentiary standards concerning awareness of the victim's alcohol-induced impairment, and the absence of automatic remand for reassessing the mitigating circumstance of minor gravity.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

In tema di reati contro la libertà sessuale, la fattispecie di violenza sessuale di gruppo di cui all'art. 609-octies c.p. richiede la necessaria e simultanea presenza di più persone nel luogo e al momento della consumazione del fatto, la quale esprime una peculiare efficacia intimidatoria idonea a sopraffare le difese della persona offesa e a rinviare il proposito criminoso dei correi. Ai fini della configurabilità del reato non occorre che ciascun partecipe ponga in essere atti di penetrazione o di contatto corporale diretto, risultando sufficiente una condotta di vigilanza, ausilio o incitamento morale prestata nel contesto contestuale dell'aggressione. La sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale relativa alla concedibilità dell'attenuante speciale della minore gravità non impone l'annullamento con rinvio ove l'allarmante portata offensiva e la gravità obiettiva dell'illecito emergano con evidenza immediata dalla motivazione resa dai giudici di merito.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Valore costitutivo della contestualità fisica:** La presenza simultanea sul luogo del delitto integra il presupposto materiale della fattispecie autonoma ex art. 609-octies c.p.
- **Discrimine rispetto al concorso ordinario:** Le condotte sessuali consecutive prive di coesistenza fisica integrano concorso ex art. 110 c.p. nel reato continuato di violenza individuale.
- **Stato di ebbrezza e minorata difesa:** L'approfittamento della condizione di stordimento alcolico integra l'aggravante ex art. 609-ter c.p. ed esclude ogni valido consenso.
- **Assenza di automatismi di rinvio per l'attenuante speciale:** Il giudice di legittimità rigetta il rinvio se la gravità estrema del fatto emerge ictu oculi dal giudizio di appello.

01. La vicenda processuale e la contestazione di

violenza sessuale di gruppo

1.1 — Il fatto storico e l'iter del giudizio di merito

La corretta qualificazione dell'aggressione ai danni della **libertà di autodeterminazione sessuale** costituisce una delle questioni dogmatiche più delicate all'interno del sistema penale moderno. La controversia decisa dalla Cassazione Penale con la sentenza 26 giugno 2026, n. 23724¹ scaturisce dalla pronuncia della **Corte d'appello di Napoli** emessa il 7 ottobre 2025. I giudici partenopei, in parziale riforma della decisione resa dal Giudice dell'udienza preliminare, avevano quantificato la pena in quattro anni e otto mesi di reclusione per il delitto plurisoggettivo di **violenza sessuale di gruppo** contemplato dall'[art. 609-octies Codice Penale](#), ravvisando altresì la **circostanza aggravante speciale** dell'uso di sostanze alcoliche per porre la vittima in condizioni di inferiorità psichica ex [art. 609-ter Codice Penale](#), comma 1, n. 2.

Nel giudizio di merito era stato dimostrato che l'imputato e i correi avevano condotto la giovane persona offesa in un **luogo appartato** approfittando della condizione di evidente **alterazione psicofisica** ingenerata dall'assunzione di alcolici. Nel corso del procedimento di primo grado un coimputato era stato **prosciolto per un capo separato** dell'imputazione relativo a un distinto segmento temporale, circostanza su cui la difesa ha imperniato gran parte delle proprie doglianze nel tentativo di scardinare la **dimensione collettiva** della fattispecie di gruppo contestata.

1.2 — I motivi di ricorso per cassazione sollevati dalla difesa

Il ricorso promosso nell'interesse dell'imputato lamentava preliminarmente un **travisamento della prova** in ordine alla sussistenza del dolo, asserendo che le **amnesie riferite dalla persona offesa** impedissero di accertare il dissenso esplicito all'atto sessuale e che lo stato di ebbrezza non potesse considerarsi riconoscibile dal reo. In secondo luogo, la difesa contestava l'integrazione del delitto di **violenza sessuale di gruppo**, sostenendo che l'assoluzione del coimputato escludesse la dimensione collettiva e imponesse l'inquadramento nella fattispecie monosoggettiva disciplinata dall'[art. 609-bis Codice Penale](#).

Un ulteriore profilo di doglianza riguardava la mancata applicazione dell'**attenuante speciale del fatto di minore gravità**, la cui previsione è stata estesa alle fattispecie congeneri dalla giurisprudenza costituzionale, nonché il **giudizio di equivalenza** operato tra le circostanze attenuanti generiche ex

art. 62-bis Codice Penale e l'aggravante speciale contestata. Il Procuratore Generale presso la Suprema Corte aveva rassegnato conclusioni favorevoli all'annullamento con rinvio circoscritto alla verifica sull'attenuante di minore gravità, ma il **Collegio di legittimità** ha rigettato integralmente il ricorso.

02. Struttura oggettiva e presenza simultanea ex art. 609-octies c.p.

2.1 — La natura di reato a concorso necessario e l'efficacia intimidatrice

L'art. 609-octies c.p. punisce chiunque partecipi a fatti di reato collettivo, configurando un **delitto a concorso necessario proprio**. La ratio dell'incriminazione riposa sulla maggior **intensità offensiva** insita nell'aggressione corale, nella quale l'azione congiunta altera gli equilibri difensivi della vittima e amplifica il **disvalore dell'evento lesivo**. In questo quadro dogmatico, **la fattispecie incriminatrice della violenza sessuale di gruppo non presuppone che ciascun partecipe compia direttamente atti di penetrazione o di invasione corporale sulla vittima, richiedendo invece la simultanea presenza fisica e la consapevole cooperazione psicologica o materiale.**

Il dato distintivo fondamentale dell'istituto è rappresentato dalla **contestualità spaziale e temporale** dell'azione. **La presenza contestuale dei complici sul luogo della consumazione incide in modo decisivo sull'assetto dell'aggressione, attenuando le residue capacità di difesa attiva della persona offesa e rafforzando la determinazione criminosa dell'esecutore materiale.** La vicinanza fisica degli aggressori genera un **ambiente coercitivo** che priva la persona offesa di ogni realistica possibilità di fuga o reazione, rendendo superflua la violenza fisica brutale ove la sopraffazione sia già assicurata dalla **forza intimidatrice del sodalizio**.

2.2 — Ruolo del partecipe non autore di atti di penetrazione corporale

L'ordinamento penale non richiede che ogni singolo concorrente compia direttamente **atti invasivi della sfera corporea** per rispondere del reato collettivo. Tale consolidato orientamento trova conferma nell'arresto della Cassazione Penale n. 33673 del 2026², ove è stato ribadito che integra pienamente la fattispecie anche la condotta del correo che si limiti a **vigilare sul perimetro**, a trattenere gli

indumenti della vittima o a manifestare compiacimento e **incoraggiamento morale** in prossimità immediata del luogo in cui si consuma l'abuso.

La Corte di legittimità ha precisato che il perimetro della cooperazione punibile abbraccia tutte le manifestazioni attive di ausilio che concorrono a mantenere la **soggezione psicologica della vittima**. Chi partecipa all'azione collettiva con la propria **consapevole presenza fisica** apporta un contributo causale decisivo alla realizzazione dell'illecito, non potendo invocare l'esenzione da pena per non aver consumato personalmente l'atto sessuale o per aver delegato ad altri la **violenza corporale diretta**.

03. Il discrimine sistematico rispetto al concorso ex art. 110 c.p.

3.1 — Gli effetti dell'assoluzione del correo e la riqualificazione ex art. 609-bis c.p.

La corretta applicazione dell'addebito collettivo impone di tracciare una netta cesura dogmatica rispetto all'ordinario **concorso di persone** disciplinato dall'[art. 110 Codice Penale](#) nella violenza individuale. Trattandosi di reato a concorso necessario, la sussistenza della fattispecie plurisoggettiva postula una pluralità effettiva di soggetti concorrenti. Nella fondamentale sentenza n. 40784 del 2025 resa dalla Cassazione Penale³, i Supremi Giudici hanno chiarito che **l'assoluzione del coimputato per difetto dell'elemento soggettivo o per carenza probatoria comporta il venir meno della pluralità dei concorrenti necessari, imponendo la riqualificazione della condotta monosoggettiva ai sensi degli articoli 609-bis e 609-ter del codice penale**.

Nondimeno, nella vicenda decisa dalla sentenza n. 23724 del 2026, la Suprema Corte ha puntualizzato che l'assoluzione di un correo per un capo distinto non intacca la qualificazione del fatto contestato qualora emerga che l'episodio di abuso sia stato consumato alla **simultanea presenza di altri compartecipi** identificati. Il venir meno della responsabilità su una specifica frazione storica non disarticola il vincolo concorsuale relativo al segmento esaminato, nel quale la cooperazione materiale e psicologica tra più individui è risultata accertata secondo rigorosi **standard probatori**.

« **La contestuale presenza di più aggressori sul luogo della violenza esprime una forza intimidatoria autonoma che neutralizza le capacità di resistenza della vittima, integrando il reato plurisoggettivo anche senza atti di penetrazione diretta da parte di ciascun correo.** »

3.2 — Atti sessuali consecutivi e concorso ordinario nel reato continuato

Altro elemento discrezionale riguarda l'ipotesi in cui più individui compiano atti sessuali nei confronti della medesima persona ma in momenti autonomi e separati, privi di contestualità fisica. Come già statuito dalla Cassazione Penale nella pronuncia n. 36036 del 2012⁴, in simili contingenze la condotta non integra la violenza di gruppo, difettando la coesistenza nel medesimo spazio operativo che costituisce l'essenza dell'aggressione corale. Tali fatti integrano invece il concorso materiale o morale ex artt. 110 e 609-bis c.p. nel **reato continuato di violenza monosoggettiva**.

Il criterio distintivo poggia sulla percezione unitaria della minaccia da parte della persona offesa: laddove i partecipanti non siano presenti congiuntamente, l'intimidazione non trae origine dalla forza soverchiante della folla riunita, bensì dalla sommatoria di violenze individuali successive. Tale principio esclude la **violenza sessuale di gruppo** quando non vi sia compartecipazione temporale, riconducendo il trattamento sanzionatorio alla **cornice edittale ordinaria** di cui all'art. 609-bis c.p. eventualmente aggravata.

04. Circostanze aggravanti e diniego dell'attenuante di minore gravità

4.1 — L'uso di bevande alcoliche e l'invalidità del consenso viziato

Sotto il profilo circostanziale, la sentenza n. 23724/2026 approfondisce il nesso tra il delitto plurisoggettivo e l'aggravante speciale prevista dall'art. 609-ter c.p., comma 1, n. 2. La difesa insisteva sulla non percepibilità dello **stato di stordimento** della giovane donna, deducendo che il consumo di

bevande alcoliche non avesse raggiunto livelli patologici comprovati da riscontri tossicologici. La Suprema Corte ha respinto la doglianza in aderenza al solido orientamento espresso nella sentenza n. 35032 del 2025⁵, ribadendo che l'induzione o il mero approfittamento dell'alterazione psichica della vittima paralizza la validità del consenso e concretizza la **condizione di minorata difesa**.

La prova della conoscenza dello stato di menomazione non postula perizie tossicologiche complesse qualora le condizioni di disorientamento e debolezza emergano chiaramente dai comportamenti exteriorizzati e dalla **dinamica dell'aggressione**. Nei reati sessuali di gruppo, la vulnerabilità della parte lesa accresce l'obbligo di astensione e rende ingiustificabile qualsiasi affidamento sulla presunta **acquiescenza passiva** di chi versi in stato di alterazione alcolica o da stupefacenti.

4.2 — Esclusione dell'automatismo di rinvio e bilanciamento circostanziale

La pronuncia in esame assume una fondamentale importanza nomofilattica in tema di attenuante speciale del fatto di minore gravità ex art. 609-octies, comma quarto, c.p. La difesa invocava l'annullamento con rinvio quale conseguenza automatica della sopravvenuta illegittimità costituzionale relativa ai reati sessuali. Il Collegio ha rigettato tale impostazione, sancendo espressamente che **la valutazione circa l'applicabilità dell'attenuante speciale del fatto di minore gravità non può operare quale automatismo derivante dalla sopravvenienza costituzionale, restando subordinata all'assenza di elementi sintomatici di particolare intensità lesiva o violenta**.

La Corte di Cassazione ha evidenziato che la sentenza d'appello aveva già censito l'**allarmante gravità del fatto** e l'assenza di qualsiasi segno di resipiscenza, elementi che precludono a priori la configurabilità della diminuzione. In merito al bilanciamento con le attenuanti generiche, **il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee costituisce espressione del potere discrezionale riservato al giudice di merito, la cui motivazione è incensurabile in sede di legittimità qualora fondata su un apprezzamento logico della gravità obiettiva dell'illecito alla luce dei criteri fissati dall'art. 133 c.p.**

05. Tavola comparativa e arresti della giurisprudenza

di legittimità

L'evoluzione giurisprudenziale intervenuta in materia consente di riassumere i diversi modelli di **imputazione concorsuale** nei reati contro la libertà sessuale nella tavola sinottica che segue:

Fattispecie Giuridica	Requisito della Compresenza	Titolo di Reato e Regime	Precedente di Legittimità
Violenza sessuale di gruppo	Simultaneità fisica necessaria nel luogo e nel tempo dell'azione	Reato plurisoggettivo proprio autonomo (art. 609-octies c.p.)	Cass. Pen. n. 23724/2026
Cooperazione morale e vigilanza	Presenza attiva anche senza contatto corporeo materiale	Concorso pieno ex art. 609-octies c.p. a titolo di compartecipazione	Cass. Pen. n. 33673/2026
Mancanza del correo necessario	Venir meno del dolo o proscioglimento del coimputato unico	Riqualificazione in violenza monosoggettiva (artt. 609-bis e 609-ter)	Cass. Pen. n. 40784/2025
Abusi seriali e consecutivi	Atti separati cronologicamente privi di contestualità simultanea	Concorso ordinario ex artt. 110 e 609-bis c.p. nel reato continuato	Cass. Pen. n. 36036/2012

Dalla ricostruzione giurisprudenziale emerge con chiarezza che l'art. 609-octies c.p. non esige la pariteticità dei ruoli materiali, ma sanziona severamente chiunque scelga di condividere l'**ambiente dell'aggressione** prestando adesione psicologica o **supporto materiale al sodalizio criminoso**.

06. Considerazioni conclusive e coordinate applicative

La decisione n. 23724/2026 della Suprema Corte di Cassazione consolida orientamenti interpretativi essenziali per la prassi penale. Ribadendo che il reato di **violenza sessuale di gruppo** postula la **compresenza simultanea dei correi** quale elemento costitutivo materiale della vis compulsiva, i Supremi Giudici proteggono la tipicità della fattispecie da derive estensive incontrollate, garantendo la proporzione dell'addebito rispetto alle figure ordinarie di concorso ex art. 110 c.p.

Al contempo, sul piano processuale e del trattamento sanzionatorio, la decisione conferma la maturità del sindacato di legittimità, il quale rifiuta formalismi rescindenti qualora la complessiva ricostruzione dei fatti evidenzia una condotta di particolare gravità lesiva e **totale assenza di resipiscenza**. La tutela della **libertà sessuale** e della persona si coniuga così con la razionalità dogmatica e l'efficienza dei tempi processuali.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

[Art. 609-octies Codice Penale](#) — Delitto di violenza sessuale di gruppo e circostanze attenuanti speciali.

[Art. 609-bis Codice Penale](#) — Delitto monosoggettivo di violenza sessuale.

[Art. 609-ter Codice Penale](#) — Circostanze aggravanti del delitto contro la libertà sessuale.

[Art. 110 Codice Penale](#) — Concorso ordinario di persone nel reato.

[Art. 62-bis Codice Penale](#) — Applicazione e computo delle circostanze attenuanti generiche.

Giurisprudenza citata

1. **Cassazione Penale, sentenza 26 giugno 2026, n. 23724** — Riafferma che per la violenza sessuale di gruppo è sufficiente la compresenza e la cooperazione anche senza atti sessuali diretti da parte di ogni concorrente, escludendo l'automatismo di rinvio per l'attenuante di minore gravità. Esito: rigetta Punto: 5
2. **Cassazione Penale, sentenza 16 settembre 2026, n. 33673** — Delinea la rilevanza del contributo concorsuale di vigilanza e pressione psicologica ai fini della sussistenza dell'art. 609-octies c.p. Esito: inammissibile in parte Punto: 2
3. **Cassazione Penale, sentenza 19 dicembre 2025, n. 40784** — Dispone la riqualificazione in violenza monosoggettiva ex art. 609-bis c.p. in caso di assoluzione o difetto di dolo del compartecipe necessario. Esito: annulla in parte e rigetta nel resto Punto: 3

4. **Cassazione Penale, sentenza 20 settembre 2012, n. 36036** — Fissa i confini tra concorso ex art. 110 c.p. nella violenza continuata e fattispecie plurisoggettiva contestuale di cui all'art. 609-octies c.p. Esito: annulla in parte e rigetta nel resto Punto: 2
5. **Cassazione Penale, sentenza 28 ottobre 2025, n. 35032** — Valuta la configurabilità dello stato di minorata difesa per assunzione di alcol e il conseguente diniego delle circostanze attenuanti generiche. Esito: inammissibile in parte Punto: 1



Redazione di Metodo Giuridico

Rivista di Diritto e Giurisprudenza

A cura della Redazione di Metodo Giuridico, rivista scientifica specializzata in Diritto e Giurisprudenza.